

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE ESATTO

REPUBBLICA ITALIANA**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 16927/2009

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente -

Cron. 22124

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere -

Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Ud. 16/06/2015

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

PU

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16927-2009 proposto da:

CONSORZIO DI X

C.F. X

, in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO UGONIO

3, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ISABELLA

VALENZI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE

FERRARO, giusta delega in atti;

2015

2770

- ricorrente -**contro****GB**

C.F. X

, domiciliato

in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio

dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso
dall'avvocato IVANO COSTA giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 421/2008 della CORTE D'APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 14/07/2008 r.g.n.
572/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;

udito l'Avvocato VALENZI ISABELLA;

udito l'Avvocato COSTA IVANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Fatto e diritto

1. Con sentenza depositata il 14 luglio 2008 la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da GB nei confronti del Consorzio X di Gela per la corresponsione dell'indennità giornaliera di rischio nella misura stabilita dalla L.R. n. 41 del 29/10/1985, in relazione all'attività svolta quale addetto in via continuativa ad elaboratori elettronici. All'attore era stata riconosciuta la suddetta indennità durante il rapporto precedentemente intercorso con il Consorzio X del Salso Inferiore di Caltanissetta, giusta delibera dell'ente, ma la stessa non gli era stata più corrisposta dopo essere transitato alle dipendenze del Consorzio convenuto. La Corte territoriale poneva a fondamento della decisione il rilievo in forza del quale la volontà espressa dall'art. 152 dell'accordo 11/7/2000 di rinnovo del CCNL 6/3/1996 recepito dall'art. 153 CCNL 17/4/2002, al di là del suo tenore letterale che faceva esclusivamente riferimento a ipotesi di "accorpamenti o fusioni alle dipendenze di altri consorzi" era quella di garantire ai dipendenti dei Consorzi comunque transitati alle dipendenze di altri consorzi il mantenimento delle medesime condizioni economiche già usufruite. Riteneva, altresì, accertata la sussistenza dei presupposti di fatto per usufruire dell'indennità in contestazione sulla scorta degli esiti dell'attività istruttoria.

2. Il Consorzio propone ricorso per cassazione articolando due motivi. Il G resiste con controricorso. Il collegio ha autorizzato il relatore a stendere motivazione semplificata.

3. Con il primo motivo il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 L.R. 25 maggio 1995, n. 45 della Regione Sicilia e dell'art. 31 L.R. 27 aprile 1999, N. 10 della Regione Sicilia, nonché dell'art. 152 accordo 11/7/2000 di rinnovo del CCNL 6/3/1996 recepito dall'art. 153 CCNL 17/4/2002 per i dipendenti dai consorzi di Bonifica, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e seg. C.C. (art. 360 n. 3 c.p.p.). Osserva il ricorrente che la citata legge regionale del 1995, come autenticamente interpretata dalla successiva, pure citata, prevede che i nuovi consorzi subentrino nei rapporti di lavoro con il personale alle dipendenze dei concorsi soppressi "in tutti i diritti ed obblighi inerenti o comunque connessi a tali rapporti", intesi come mantenimento dell'anzianità di servizio maturata, del grado e della qualifica precedente ma non anche degli altri trattamenti economici di maggior favore. Rileva, inoltre, che l'art. 152 accordo 11/7/2000 di rinnovo del CCNL 6/3/1996 recepito dall'art. 153 CCNL 17/4/2002 garantisce le condizioni di maggior favore godute da ciascun dipendente presso il Consorzio di provenienza esclusivamente "in caso di accorpamenti o fusioni di più consorzi", laddove nessuna fusione o accorpamento e/o successione a titolo universale era mai intervenuta, posto che l'ente soppresso ha mantenuto soggettività nei rapporti giuridici dei

soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione, da ciò desumendosi che il legislatore regionale ha realizzato un'ipotesi di successione a titolo particolare.

4. Il motivo è infondato, poiché l'interpretazione della Corte territoriale riguardo alla disciplina menzionata ha già ricevuto conferma nelle statuizioni di questa Corte di legittimità, che ha avuto modo di precisare che "in base al combinato disposto dell'art. 24, comma 4, della legge reg. Sicilia del 25 maggio 1995, n. 45 e dell'art. 31, comma 2, della legge reg. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10 - quest'ultima norma di interpretazione autentica della precedente - i nuovi enti consortili costituiti con la legge reg. Sicilia n. 45 del 1995 subentrano ai soppressi consorzi in tutti i rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo indeterminato o determinato, in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. n. 45 del 1995, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro sia cessato prima della data di costituzione dei nuovi enti" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6817 del 07/04/2004, Rv. 571918; Sez. L, Sentenza n. 2545 del 10/02/2015, Rv. 634573).

5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), per non avere la Corte d'Appello accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità, pur gravando sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.

6. Il motivo di ricorso è fondato, atteso che il mantenimento del diritto nei confronti del soggetto che succede nel rapporto giuridico resta condizionato alla ricorrenza dei presupposti inerenti la maturazione del diritto medesimo, non trattandosi di emolumento fisso corrisposto al dipendente (la cui conservazione sia configurabile nei confronti del soggetto subentrante), bensì di compenso corrisposto "a giornata" e "ad ora di adibizione" in relazione all'espletamento effettivo dell'attività lavorativa presupposta dal beneficio (si tratta infatti di indennità di rischio prevista in relazione all'uso di elaboratori elettronici e da commisurarsi alle giornate ed ore di effettiva utilizzazione), che è onere del lavoratore provare nella effettiva consistenza. Nella specie, la sentenza impugnata non ha compiuto adeguata valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio nei confronti del consorzio subentrante, sicché la stessa deve essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito effettui l'anzidetta valutazione, ed anche per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Lucia Esposito

Lucia Esposito

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

il 29 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Franca Caldarola

Il Presidente

Luigi Macioce

Luigi Macioce

CASSAZIONE.NET